

Le ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE, **disciplinate dal Regolamento Regionale 24.3.2006, n. 4**, sono quelle che derivano dalle superfici scolanti:

- a) di estensione superiore a 2.000 metri quadrati, escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
  - 1) industria petrolifera;
  - 2) industrie chimiche;
  - 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
  - 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
  - 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
  - 6) produzione di pneumatici;
  - 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
  - 8) produzione di calcestruzzo;
  - 9) aree intermodali;
  - 10) autofficine;
  - 11) carrozzerie.
- b) di pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c) destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- d) specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006.

Gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, qualora non convogliate in rete fognaria (pubblica fognatura) devono essere recapitate, dopo essere state sottoposte ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico, in ordine preferenziale:

- a) in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso;
- b) nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, e solo qualora l'Autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando i divieti per tale tipo di recapito di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 e nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso.